



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4837

Seduta del 07/06/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Raffaele Cattaneo

Oggetto

LINEA GUIDA REGIONALE PER L'APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 271 C. 7BIS DEL D.LGS. 152/06 ED ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Dario Fossati

Il Dirigente Anna Maria Ribaudò

L'atto si compone di 21 pagine

di cui 13 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", Titolo I "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività";
- il d.lgs 5 novembre 2017, n. 183 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170";
- il d.lgs 30 luglio 2020 , n. 102 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170";

RICHIAMATE:

- la L.R. 11/12/2006, n. 24 e s.m.i., recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", ed in particolare l'art. 8 comma 2 che prevede che:
 - le Province lombarde, sono l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dell'autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter, della l.r. 24/2006 e dell'art. 17, comma 1, della l.r. 26/2003;
 - la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;
- la Dgr n. 449 del 2 agosto 2018 "approvazione dell'aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA);
- la Dgr n. 983 del 11 dicembre 2018 "Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che:

- il sopra richiamato d.lgs 102/2020 ha apportato alcune modifiche alla Parte Quinta del d.lgs 152/2006, inserendo in particolare il comma 7bis dell'art. 271 che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione ed alla sostituzione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità, ossia le *“sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata [...] e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);*
- il suddetto art. 271 c. 7bis prevede che periodicamente i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le suddette sostanze sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviino *“all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze”;*
- l'art. 3 c. 7 del d.lgs 102/2020 prevede che nel caso di stabilimenti o installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, la suddetta relazione debba essere inviata all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia entro il 28-8-2021;

RILEVATO che:

- la suddetta norma nazionale non fornisce ulteriori indicazioni su diversi aspetti che possono incidere in modo rilevante sui contenuti della relazione da redigere ai sensi del nuovo comma c7bis dell'art. 271 del d.lgs 152/2006, sugli esiti delle valutazioni e, più in generale, sulle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel comma in questione;
- i tempi a disposizione per i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio per la predisposizione e l'invio della relazione prevista dal suddetto comma sono particolarmente stringenti;
- sono pervenute alla Direzione Generale Ambiente e Clima diverse richieste di chiarimento sulle modalità di applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal comma 7bis dell'art. 271 concernenti in particolare l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, le modalità di identificazione delle sostanze/miscele oggetto di indagine, i criteri da utilizzare ai fini dell'analisi tecnico-economica della sostituzione;
- alla luce delle richieste di cui sopra è stato trasmesso dalla Direzione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Generale competente un quesito (prot. T1.45691.2021) al Ministero della Transizione Ecologica al fine di chiarire se le nuove disposizioni debbano essere intese come vincolanti anche per le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

PRESO atto di quanto emerso dalle prime interlocuzioni con altre Regioni ed il Ministero e ritenuto opportuno, nelle more di ulteriori disposizioni da parte di quest'ultimo in riscontro al quesito posto dalla Direzione Generale Ambiente e Clima, considerare le disposizioni come vincolanti, secondo un approccio restrittivo, anche alle installazioni soggette ad AIA;

ATTESO che nell'ambito dell'aggiornamento Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) di cui alla dgr 449/2018 sopra richiamata sono previste, tra le altre, misure volte alla riduzione delle emissioni in atmosfera prodotte dal comparto industriale (scheda EI-2n) anche attraverso l'elaborazione di indirizzi finalizzati ad aggiornare le prescrizioni tecnico-gestionali per l'esercizio degli impianti;

RITENUTO pertanto opportuno, anche alla luce delle misure previste dal PRIA, fornire agli operatori una serie di indirizzi finalizzati da un lato ad agevolare ed uniformare l'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 7bis dell'art. 271 del d.lgs 152/2006, dall'altro a favorire la sostituzione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità al fine di ridurre gli impatti sull'inquinamento atmosferico;

RITENUTO altresì opportuno, al fine di approfondire gli aspetti tecnici, attivare un gruppo tecnico di lavoro coordinato dalla Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia e costituito dai rappresentanti di ARPA Lombardia, delle Province, dei professionisti e delle Aziende (Confindustria, Federlegno, Federchimica, Assolombarda);

RILEVATA, in particolare, la necessità di fornire indicazioni al fine di:

- chiarire quali siano le sostanze/miscele che devono essere oggetto di indagine;
- chiarire il campo di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 271 c. 7bis alla luce anche di quanto chiarito dal Ministero della Transizione Ecologica;
- fornire alcuni criteri utili a valutare la 'fattibilità tecnico-economica' degli interventi conseguenti alla sostituzione delle sostanze/miscele oggetto di indagine, in particolare sulla base del principio della "significatività" delle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

emissioni;

- delineare una procedura che consenta di adempiere alle disposizioni di cui all'art. 271 c. 7bis attraverso una serie fasi di indagine consequenziali al fine di garantire adeguati livelli di uniformità e proporzionalità ai processi valutativi;

PRESO ATTO dei documenti predisposti dal gruppo tecnico di lavoro e consistenti ne:

- Allegato 1 "Linea Guida per l'applicazione degli adempimenti previsti dall'art. 271 c. 7bis del D.lgs. 152/06 concernenti la limitazione delle emissioni in atmosfera di sostanze pericolose" contenente i criteri generali sulla base dei quali predisporre ed inviare la relazione alle Autorità competenti;
- sub allegato 1a "Indicazioni operative ed esempi applicativi" finalizzato a facilitare l'applicazione dei criteri individuati nella Linea Guida, in particolare per quanto concerne le modalità di determinazione della significatività delle emissioni;

PRESO ATTO altresì che i suddetti documenti sono stati condivisi ed approvati al "Tavolo di coordinamento in materia di emissioni in atmosfera" attivato ai sensi della LR 24/2006 ed al quale partecipano le Direzioni Generali di Regione Lombardia interessate, le Province/Città Metropolitana, ARPA e le Associazioni di categoria;

RITENUTO opportuno demandare alla competente Struttura della Direzione Generale Ambiente e Clima eventuali aggiornamenti o integrazioni del sub allegato 1a al fine di agevolare ulteriormente l'attuazione della linea guida, anche sulla base dell'esperienza applicativa e di ulteriori approfondimenti svolti nell'ambito dei tavoli tecnici di cui sopra;

RICORDATO, infine, il d.lgs 102/2020 ha apportato ulteriori modifiche alla Parte Quinta del d.lgs 152/2006 concernenti alcuni aspetti relativi ai procedimenti amministrativi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel caso di utilizzo di sostanze pericolose;

CONSIDERATO in particolare che:

- l'art. 1 c. 4 lett. e) del d.lgs 102/2020 ha modificato l'art. 272 comma 4 del d.lgs 152/2006 prevedendo che il divieto di avvalersi del regime delle autorizzazioni cosiddette "in deroga" disciplinate dai commi 2 e 3 dello stesso articolo si applica anche nel caso di utilizzo di sostanze o miscele



Regione Lombardia

LA GIUNTA

"classificate estremamente preoccupanti";

- l'art. 3 comma 2 dello stesso decreto legislativo ha disposto che *"nel caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per effetto del presente decreto, il gestore presenta, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006"*;
- in Regione Lombardia i procedimenti amministrativi di cui all'art. 272 commi 2 e 3 sono disciplinati dalla dgr 983/2018 citata in premessa;
- nello specifico, il punto 11 lett.a) dell'allegato 2 della suddetta delibera individua le categorie di sostanze o miscele la cui presenza nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni esclude dalla possibilità di aderire all'autorizzazione *"in via generale"* per le attività/impianti in deroga di cui all'art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs 152/2006;

RAVVISATA l'opportunità di aggiornare le disposizioni previste nella suddetta delibera 983/2018 alla luce delle modifiche introdotte dagli artt. 1 e 3 del d.lgs 102/2020 relativamente alla disciplina delle cosiddette attività *"in deroga"* di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 272 del d.lgs 152/2006, prevedendo in particolare che:

- non è possibile aderire all'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/06 nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd, nonché quelle *"classificate estremamente preoccupanti"* ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- dovranno essere di conseguenza adeguate, sulle piattaforme per la gestione dei relativi procedimenti, le modulistiche definite sulla base del modello di cui agli allegati 3a, 3b e 3c della dgr 983/2018 per la presentazione della domanda di adesione o modifica dell'autorizzazione generale;
- i gestori di stabilimenti o attività autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 del d.lgs 152/2006, che ai sensi delle modifiche apportate al comma 4 dello stesso articolo relativamente all'utilizzo di sostanze o miscele *a estremamente preoccupati* ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, sono tenuti a presentare una istanza ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 ovvero un'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) entro il 28 agosto 2023 in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

base a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 102/2020;

- per quanto concerne l'individuazione delle *"classificate estremamente preoccupanti"* ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele si potrà fare riferimento a quanto riportato nel paragrafo 3 dell'allegato 1 alla presente delibera e, più in dettaglio, alla tabella 1;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al perseguirsi degli obiettivi di cui all'area Ter0908 punto 198 "miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti e della qualità ambientale degli interventi e delle trasformazioni territoriali" del PRS;

VISTA la LR n. 20/2008 "testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" ed i provvedimenti della IX legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i seguenti documenti:
 - allegato 1 "Linea Guida per l'applicazione degli adempimenti previsti dall'art. 271 c. 7bis del D.lgs. 152/06 concernenti la limitazione delle emissioni in atmosfera di sostanze pericolose";
 - sub allegato 1A "Indicazioni operative ed esempi applicativi";
- 2) di demandare alla competente Struttura della Direzione Generale Ambiente e Clima eventuali aggiornamenti o integrazioni del sub allegato 1a al fine di agevolare ulteriormente l'attuazione della linea guida, anche sulla base dell'esperienza applicativa;
- 3) di stabilire che, alla luce delle ulteriori modifiche introdotte dagli artt. 1 e 3 d.lgs 102/2020 relativamente all'ambito di applicazione delle cosiddette attività "in deroga" di cui ai commi 2 e 3 del d.lgs 152/2006 in caso di utilizzo di sostanze o miscele *"classificate estremamente preoccupanti"*:
 - non è possibile aderire all'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 272



Regione Lombardia

LA GIUNTA

commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/06 nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd, nonché *“quelle classificate estremamente preoccupanti”* ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- dovranno essere di conseguenza adeguate le modulistiche definite sulla base del modello di cui agli allegati 3a, 3b e 3c della dgr 983/2018 per la presentazione della domanda di adesione o modifiche dell'autorizzazione generale;
 - i gestori di stabilimenti o attività autorizzati ai sensi dei commi 2 e 3 del d.lgs 152/2006, che ai sensi delle modifiche apportate al comma 4 dello stesso articolo relativamente all'utilizzo di sostanze o miscele a estremamente preoccupati ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, sono tenuti a presentare una istanza ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 ovvero un'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) entro il 28 agosto 2023 in base a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 102/2020;
 - per quanto concerne l'individuazione delle sostanze o miscele *“classificate estremamente preoccupanti”* ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele si potrà fare riferimento a quanto riportato nel paragrafo 3 dell'allegato 1 alla presente delibera e, più in dettaglio, alla tabella 1;
- 4) di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge